

- La Dow Deutschland Inc. chiede rispettosamente al Tribunale di annullare l'art. 1 della decisione nella parte in cui stabilisce che essa ha violato gli artt. 81 CE e 53 SEE dal 1° luglio 1996;
- Tutte le ricorrenti (e la Dow Chemical Company in subordine) chiedono rispettosamente al Tribunale di ridurre significativamente le loro ammende;
- Tutte le ricorrenti chiedono rispettosamente al Tribunale di:
 - ordinare alla Commissione di pagare le spese legali delle ricorrenti e le altre spese correlate, nonché quelle derivanti dalla garanzia bancaria prestata dalle ricorrenti per coprire le loro ammende in pendenza di giudizio dinanzi al Tribunale; e
 - adottare qualsiasi altro provvedimento che il Tribunale ritenga adeguato.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C(2006) 5700 def., caso COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma butadiene-stirene in emulsione, nella quale la Commissione ha dichiarato le ricorrenti, insieme ad altre imprese, colpevoli di avere violato l'art. 81 CE e l'art. 53 SEE per aver concordato obiettivi di prezzi per i prodotti, essersi ripartite i clienti con accordi di non aggressione ed essersi scambiate informazioni commerciali riservate relative a prezzi, concorrenti e clienti nei settori della gomma butadiene e della gomma butadiene-stirene in emulsione.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti fanno valere tre motivi principali:

Con il primo motivo, suddiviso in tre parti, la The Dow Chemical Company (in prosieguo: la «TDCC») afferma che la Commissione ha commesso errori di diritto a) basando la constatazione della violazione della TDCC sull'assunto che una società completamente controllata segua sostanzialmente le istruzioni impartite dalla società madre senza verificare se quest'ultima abbia effettivamente esercitato tale potere; b) infliggendole un'ammenda considerandola responsabile di violazioni commesse dalle sue società controllate; e c) non avendo utilizzato il suo margine di discrezionalità nel decidere se inviare a meno la sua decisione alla TDCC.

Con il secondo motivo, la Dow Deutschland Inc. e la TDCC affermano che la Commissione ha commesso un errore di fatto e di diritto nella determinazione della durata della partecipazione della Dow Deutschland Inc. alla violazione, avendo scelto il 1° luglio 1996 come data di inizio di tale violazione.

Con il terzo motivo, le ricorrenti lamentano che la Commissione ha commesso errori di fatto e di diritto nel calcolo dell'importo base delle ammende loro inflitte. Più precisamente, sarebbero stati commessi errori per quanto riguarda la valutazione

della gravità della violazione, il trattamento differenziato applicato dalla Commissione agli importi iniziali, il moltiplicatore utilizzato dalla Commissione per conferire alle ammende adeguato effetto deterrente e, infine, l'aumento dell'importo iniziale delle ammende in considerazione della durata della violazione.

Ricorso del sig. Neophytos Neophytou proposto il 14 febbraio 2007 avverso la sentenza pronunciata il 13 dicembre 2006 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-22/05, Neophytou/Commissione

(Causa T-43/07 P)

(2007/C 82/101)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Neophytos Neophytou (Itzig, Lussemburgo) (rappresentante: avv. S. A. Pappas)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la sentenza impugnata e, di conseguenza, la decisione impugnata dell'autorità che ha il potere di nomina;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-22/05 nella parte in cui dichiara che i motivi sollevati dal ricorrente in udienza sono irricevibili e che non si è verificata alcuna violazione del divieto di discriminazione.

A sostegno del primo motivo, il ricorrente afferma che il suo argomento vertente sulla composizione della commissione giudicatrice doveva essere dichiarato ricevibile poiché era fondato su nuovi elementi di fatto emersi, a suo avviso, durante l'udienza. Egli fa valere inoltre che la costituzione illegittima di un organo rappresenta una questione di competenza che andava quindi esaminata d'ufficio. Di conseguenza, il ricorrente sostiene che non gli si doveva impedire di sollevare questo nuovo elemento.

Il ricorrente asserisce inoltre che questo motivo è direttamente collegato al suo secondo motivo, relativo alla violazione del divieto di discriminazione per illegittima composizione della commissione giudicatrice. Su tale fondamento, il ricorrente lamenta che il Tribunale della funzione pubblica non ha applicato correttamente il suddetto principio o, per lo meno, non ha fornito una motivazione adeguata alla luce delle particolari caratteristiche del concorso in esame, e ha interpretato erroneamente i suoi argomenti omettendo, inoltre, di esaminarne alcuni.

Ricorso presentato il 16 febbraio 2007 — Kaučuk/Commissione

(Causa T-44/07)

(2007/C 82/102)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kaučuk a.s. (Kralupy nad Vltavou, Repubblica ceca) (Rappresentanti: sigg. M. Powell e K. Kuik, solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare gli artt. 1-3 della decisione impugnata integralmente ovvero nella parte in cui riguardano la ricorrente;
- in subordine, annullare l'art. 2 della decisione impugnata nella parte in cui infligge un'ammenda pari a 17.55 milioni di euro alla Kaučuk e fissare un'ammenda nettamente inferiore; e
- condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C (2006) 5700 def., nel caso COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene butadiene del tipo emulsione, con la quale la Commissione ha dichiarato che la ricorrente, insieme ad altre imprese, aveva violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo concordando obiettivi di prezzi per i prodotti, ripartendo i clienti attraverso accordi di non aggressione e scambiando informazioni commerciali su prezzi, concorrenti e clienti.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente afferma che la Commissione:

- è incorsa in errore di diritto imputando il comportamento del suo mediatore per le vendite, Tavorex, un'entità giuridica autonoma, alla ricorrente;
- è incorsa in errore non dimostrando adeguatamente, sotto il profilo giuridico, che la Tavorex era coinvolta in un'unica e continuata infrazione dal novembre 1999 al novembre 2002;
- ha commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo i medesimi fatti sufficienti a dimostrare la partecipazione della Tavorex ma insufficienti a dimostrare il coinvolgimento di un altro produttore;
- è incorsa in errore di diritto applicando il diritto comunitario della concorrenza alla ricorrente ed alla Tavorex senza dimostrare una sufficiente connessione tra la ricorrente/Tavorex, l'attività interessata ed il territorio delle Comunità europee in contrasto con la giurisprudenza sull'applicazione extraterritoriale del diritto comunitario della concorrenza;
- ha commesso un errore manifesto di diritto e di valutazione nel constatare che la ricorrente, attraverso la Tavorex, ha commesso un'infrazione relativa alla gomma butadiene, prodotto che la ricorrente né produce né vende;
- ha omesso di stabilire, al fine di fissare l'ammenda, se la ricorrente, attraverso la Tavorex, abbia commesso l'infrazione intenzionalmente o per negligenza; e
- ha commesso un errore manifesto di diritto e di valutazione omettendo di applicare i suoi orientamenti sulle ammende.

Ricorso presentato il 16 febbraio 2007 — Unipetrol/Commissione

(Causa T-45/07)

(2007/C 82/103)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Unipetrol a. s. (Praga, Repubblica ceca) (Rappresentanti: avv.ti J. Matějček e I. Janda)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare in toto o parzialmente la decisione impugnata, per lo meno nella parte in cui riguarda l'Unipetrol;
- in subordine, che il Tribunale eserciti la propria competenza giurisdizionale anche di merito; e
- condannare la Commissione alle spese di questo procedimento.